



comune di trieste
piazza dell'Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

ALLEGATO I)

Prot. n.

OGGETTO: Art. 23, L.R. 20/2012 e s.m.i. - Convenzione, con
(Cod. Fisc. e P. IVA.....) per n. interventi
di sterilizzazione, identificazione, microchippatura e
registrazione degli animali nell'ambito del Programma di
sterilizzazione delle colonie feline. Anno 2015-2016. CIG

.....
L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno
del mese di

in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che con determinazione del Direttore del Servizio Ambiente ed Energia – P.O. Ambiente n. adottata il....., esecutiva dal....., è stata approvata la prosecuzione del programma di sterilizzazioni feline, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 20/2012 e s.m.i., tramite apposite convenzioni da stipularsi con Enti/Associazioni e/o Cliniche Veterinarie idonee, sulla base del presente schema di convenzione;

che a tal fine è stata effettuata un'apposita indagine di mercato, ai sensi dell'art. 7 lettera B) del Regolamento per le Spese in Economia del Comune di Trieste approvato con D.C. n. 78 del 4.10.2004, che ha posto a base di richiesta la disponibilità ad espletare il servizio in argomento, per un numero massimo di 645 interventi di sterilizzazioni feline comprensivi di identificazione, microchippatura e registrazione degli animali, integrandola con l'indicazione del numero di interventi che ciascuna struttura è in grado di effettuare nel corso del periodo contrattuale di un anno, stabilendo l'importo di euro 60,48 per ogni intervento di ovariectomia su gatto femmina e di euro 32,37 per ogni intervento di orchietomia su gatto maschio, a cui vanno ad aggiungersi euro 1,50 per l'identificazione, la microchippatura e la registrazione dell'animale e quindi rispettivamente per complessivi euro 61,98 per interventi su gatti femmina ed euro 33,87 per interventi su gatti maschio, IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi; tali compensi comprendono, oltre a quanto sopra riportato, il costo del microchip, la cattura, la terapia, la degenza e la reimmissione in libertà dell'animale;

che con successiva determinazione del Direttore del Servizio Ambiente ed Energia – P.O. Ambiente n. adottata il, esecutiva dal, è stata affidata l'esecuzione del servizio in argomento ed assunto il relativo impegno di spesa;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato

tra il **COMUNE di TRIESTE** rappresentato dal , domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, e , di seguito chiamata semplicemente , con sede a in , nella persona del legale rappresentante nato a il domiciliato per la carica presso la suddetta sede;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Il/la..... s'impegna ad intervenire attivamente con proprio personale, mezzi, strutture ed attrezzature nell'esecuzione di n. interventi di sterilizzazione delle colonie feline e di identificazione, microchippatura e registrazione degli animali sottoposti all'intervento provvedendo:

- a) alla cattura, qualora non già provveduto dai/dalle gattari/e, di gatti randagi dimoranti nelle colonie feline presenti sul suolo pubblico regolarmente denunciate e censite alla S.C. Sanità Pubblica Veterinaria - S.S. Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'A.A.S. n. 1 - Triestina e rese note all'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste;
- b) alla sterilizzazione ed identificazione e registrazione, intendendo in tal senso la microchippatura comprensiva della fornitura del microchip, dal al , di non meno di n. gatti, prevalentemente di sesso femminile, di cui n. nell'anno 2015 e n. nell'anno 2016;
- c) ad ospitare presso la propria struttura, gli animali operati per tutto il periodo di tempo previsto per la degenza post-operatoria - mediamente 5 giorni - con l'avvertenza che ove l'animale non sia ristabilito, dovrà esser trattenuto per ulteriori giorni;
- d) a riammettere nella colonia di origine i gatti sterilizzati e/o ad avviarli - nel caso non fosse possibile trattenerli presso la propria struttura - ad altre strutture protette se, per vecchiezza o altre patologie, non sia più consigliabile la vita randagia.

Art. 2 - Nell'effettuare le prestazioni di cui al precedente art. 1, punto b) i veterinari devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- prima dell'effettuazione dell'intervento e dell'inoculazione del microchip devono accertarsi dello stato di salute generale dell'animale al fine di stabilire la presenza di eventuali patologie che potrebbero pregiudicare la buona riuscita dell'operazione, quali problemi respiratori, traumi, parassitosi, ascessi;
- in questo caso, prima di eseguire l'intervento sarà compito del professionista provvedere alla cura sino a guarigione completa delle

patologie accertate; l'animale sarà trattenuto presso la struttura ospitante qualora risulti necessario il ricovero in ambiente protetto;

- l'intervento di sterilizzazione deve essere eseguito in anestesia generale;
- l'identificazione (inoculazione del microchip) e relativa registrazione dovranno avvenire contestualmente all'intervento di sterilizzazione;
- deve essere praticata l'ovariectomia su gatti femmine e l'orchietomia su gatti maschi. Nel caso venga accertato lo stato di gravidanza e/o di allattamento può essere praticata eventualmente l'ovarioisterectomia; sarà cura del veterinario valutarne l'opportunità caso per caso;

Art. 3 - In particolare per ciascun animale sterilizzato sarà redatta una scheda clinica indicante:

- la descrizione dell'animale;
- la data di arrivo;
- la colonia di provenienza;
- l'avvenuta identificazione, microchippatura e registrazione;
- il tipo d'intervento eseguito;
- l'avvenuta marcatura, consistente nell'asportazione di un lembo del padiglione auricolare destro;
- la diagnosi di eventuali patologie riscontrate;
- la prognosi;
- le terapie eseguite;
- la data di liberazione nella colonia di provenienza.

Art. 4 - Per ogni intervento effettuato dovrà essere rilasciata l'apposita scheda di identificazione e registrazione del gatto riportata all'allegato 21- *Scheda di identificazione del gatto n...../anno..... del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (BDR)*, approvato con D.G.R. n. 2029/2013, con riferimento a quanto stabilito al punto 12 – *Registrazione anagrafica dei gatti delle colonie feline viventi in libertà* del Manuale medesimo. Copia delle schede rilasciate dovranno essere inoltrate a cura del/della, entro 30 giorni dall'intervento, alla S.C. Sanità Pubblica Veterinaria - S.S. Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'A.A.S. n. 1 - Triestina, a cui compete esercitare il controllo e la supervisione sull'attività di cui trattasi, ed all'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste.

Art. 5 – Il/la svolgerà tutta l'attività – dettagliatamente illustrata agli artt. 1 e 2 – in maniera autonoma, ferma restando in capo alla S.C. Sanità Pubblica Veterinaria - S.S. Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'A.A.S. n. 1 - Triestina di cui all'art. 4, l'attività di controllo, soprattutto per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Art. 6 - Al fine di consentire all'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste il costante e dettagliato aggiornamento dell'attività svolta dal/dalla, lo/la stesso/a fornirà a detto Ufficio, mensilmente, l'elenco delle colonie presso le quali è intervenuto/a ed il numero di animali complessivamente, sino ad allora, sterilizzati ed identificati.

Art. 7 - La presente Convenzione decorre dal al..... e potrà essere integrata, ed eventualmente prorogata con successivo provvedimento, nelle more dell'espletamento delle procedure di una nuova

gara.

Art. 8 – Viene stabilito in euro 60,48 il compenso per ogni intervento di ovariectomia su gatto femmina, in euro 32,37 il compenso per ogni intervento di orchiectomia su gatto maschio, a cui vanno ad aggiungersi euro 1,50 per l'identificazione, la microchippatura e la registrazione dell'animale e quindi rispettivamente in complessivi euro 61,98 per interventi su gatti femmina ed in euro 33,87 per interventi su gatti maschio, IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi.

Tali compensi comprendono, oltre a quanto sopra riportato, il costo del microchip, la cattura, la terapia, la degenza e la reimmissione in libertà dell'animale.

Il Comune di Trieste erogherà a, in considerazione degli oneri economici che saranno sostenuti dal/dalla medesimo/a per l'attuazione dell'attività in argomento, l'importo massimo di complessivi euro più IVA ed oneri previdenziali a sensi di legge qualora dovuti, per n.....sterilizzazioni, che sarà liquidato in rate trimestrali in base agli interventi effettivamente effettuati nel trimestre, previa vidimazione dall'A.A.S. n. I – Triestina; dovrà comunque essere emessa apposita fattura, qualora dovuta, relativa agli interventi eseguiti a tutto il 31.12.2015, previa vidimazione dell'A.A.S. n. I Triestina, ai fini della rendicontazione alla Regione F.V.G. ai sensi dell'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 11.9.2013 n. 0163/Pres..

Art. 9 - Il/la dichiara di assumersi ogni responsabilità amministrativa, civile, penale in ordine ad eventuali danni e/o infortuni che dovessero verificarsi nel corso dell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - In caso di risoluzione per causa di forza maggiore il compenso previsto sarà determinato in base all'attività effettivamente svolta, formalmente documentata.

Art. 11 - In caso di mancato o incompleto espletamento dei servizi di cui trattasi verrà applicata una penale pari allo 0,5% dell'importo contrattuale, per ogni singola inadempienza accertata e valutata dal Comune di Trieste e salvo che ciò non costituisca presupposto per la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C..

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante riduzione sulla liquidazione dei compensi al soggetto inadempiente.

Art. 12 - Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 11 la presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento nel caso di mancato espletamento o per gravi motivi, senza che ciò dia diritto al/alla a qualsivoglia indennizzo.

Art. 13 – Il/la assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 3 della legge medesima.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva dei servizi di cui alla presente convenzione, tra il/la e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i

subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il/la si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trieste ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni, con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN acceso presso la Banca/Ufficio Postale che il/la ha indicato come conto corrente dedicato in relazione alla convenzione in oggetto.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

-, nato/ail C.F.

Eventuali modifiche comunicate dal/dalla in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione della presente convenzione.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche, qualora dovute, emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG)

Art. 14 - Al presente atto si applica l'art. 1, comma 13, del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito in L. 7.8.2012, n. 135 in tema di sistema revisionale e diritto di recesso.

Art. 15 - Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo del/della sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 16 -Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto, non risolubili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 17 - Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico del/della

Art. 18- Il/la dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a..... in.....

Il valore presunto del presente atto ammonta ad euro.....

Trieste,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, il/la, a mezzo dei propri legali rappresentanti, dichiarano di accettare espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente atto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIANFRANCO CAPUTI

CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N

DATA FIRMA: 20/10/2015 09:43:48

IMPRONTA: 0FEB7FB94D3A75994BE37C7DA036FC304194E0A9E489A8A6703E93A9685062CE
4194E0A9E489A8A6703E93A9685062CE2F079F19B863BE43A1B3E8D73862D15D
2F079F19B863BE43A1B3E8D73862D15DD0F64E4B9385CFABF86AA694F9AAD007
D0F64E4B9385CFABF86AA694F9AAD007974ED1B148B9BC8260A59D5AE05CA076